

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 gennaio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Stefani, Potenti, Pirovano, Spelgatti, Tosato, Pucciarelli, Dreosto, Paganella, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Romeo e Testor:*

Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale)*

1. All'articolo 573 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali.

Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ».

2. Gli articoli 574 e 574-bis del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 605-bis e 605-ter del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)*

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 605-bis. – *(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un incapace al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'affidatario, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.

A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima

del giudizio efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Art. 605-ter. – (*Particolare tenuità*) – Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi ».

Art. 3.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE